

Disegno di legge concernente "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

Testo ddl

TITOLO I FINALITA' E PRINCIPI

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Politiche regionali

TITOLO II

RIORDINO TERRITORIALE, UNIONI DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI UNIONI DI COMUNI CAPO I

Ambiti territoriali

- Art. 4 Ambiti territoriali
- Art. 5 Piano di riordino territoriale
- Art. 6 Ambito territoriale ottimale
- Art. 7 Ambito territoriale strategico

CAPO II

Unioni di comuni e Associazioni di unioni di comuni

- Art. 8 Unioni di comuni
- Art. 9 Statuto
- Art. 10 Regolamenti
- Art. 11 Organi dell'Unione
- Art. 12 Assemblea dei sindaci
- Art. 13 Consiglio di amministrazione
- Art. 14 Presidente
- Art. 15 Organizzazione e funzionamento
- Art. 16 Associazioni di unioni
- Art. 17 Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Art. 18 Funzioni delegate esercitate dall'unione
- Art. 19 Esercizio delle funzioni da parte delle associazioni di unioni di comuni
- Art. 20 Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni
- Art. 21 Finanziamenti per spese d'investimento in forma associata

CAPO III

Politiche per i territori svantaggiati

- Art. 22 Indici di svantaggio socio economico
- Art. 23 Trasporti pubblici.
- Art. 24 Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni del territorio
- Art. 25 Servizi di prossimità

TITOLO III

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PROVINCE CAPO I

Norme per l'istituzione della città metropolitana di Cagliari

- Art. 26 Istituzione della città metropolitana di Cagliari
- Art. 27 Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari
- Art. 28 Avvio della città metropolitana di Cagliari
- Art. 29 Statuto della città metropolitana
- Art. 30 Organi della città metropolitana
- Art. 31 Sindaco Metropolitano
- Art. 32 Assemblea Metropolitana
- Art. 33 Consiglio di amministrazione
- Art. 34 Funzioni della città metropolitana
- Art. 35 Successione e subentro

CAPO II

Riordino, organi e funzioni delle province

- Art. 36 Riordino circoscrizioni provinciali
- Art. 37 Aggregazione ad altra provincia
- Art. 38 Norme sulle province soppresse
- Art. 39 Funzioni
- Art. 40 Organi della provincia
- Art. 41 Presidente



- Art. 42 Consiglio provinciale
- Art. 43 Voto ponderato
- Art. 44 Norma sulle società in house

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI CONTROLLI. ISTITUZIONE E FUSIONE DI COMUNI E DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

- Art. 45 Abolizione del controllo eventuale
- Art. 46 Potere sostitutivo
- Art. 47 Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali
- Art. 48 Organo di revisione economico-finanziario
- Art. 49 Pubblicazione deliberazioni
- Art. 50 Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni
- Art. 51 Fusioni di comuni
- Art. 52 Personale delle cessate comunità montane
- Art. 53 Consorzi

TITOLO V

NORME FINALI E ABROGAZIONI

CAPO I

Norme finali e abrogazioni

- Art. 54 Organi elettivi provinciali in scadenza nel 2015
- Art. 55 Norma di rinvio
- Art. 56 Monitoraggio sullo stato di attuazione
- Art. 57 Abrogazioni
- Art. 58 Modificazioni di norme
- Art. 59 Norma finanziaria
- Art. 60 Entrata in vigore



TITOLO I

FINALITA' E PRINCIPI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in armonia con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, disciplina l'articolazione territoriale, l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto del principio di leale collaborazione.
- 2. La Regione, al fine di sostenere il processo di riforma delle autonomie locali, individua nei comuni, singoli o associati, nelle unioni di comuni e loro associazioni e nella città metropolitana di Cagliari i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
- 3. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e sovracomunale, incentivando le unioni di comuni e l'aggregazione delle unioni in ambiti di più vaste dimensioni.
- 4. Allo scopo di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali, gli ambiti ottimali e gli ambiti territoriali strategici costituiscono il riferimento territoriale per lo svolgimento delle funzioni di competenza degli enti locali, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna.
- 5. L'articolazione territoriale, l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna sono disciplinati assicurando la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la coesione tra i territori, l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale e la parità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per "ambito territoriale ottimale" la circoscrizione sovracomunale minima per l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi da parte delle unioni di comuni, in relazione alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) per "ambito territoriale strategico" l'area territoriale corrispondente ad una o più unioni di comuni, convenzionate tra loro, per lo svolgimento unitario delle funzioni di area vasta, già esercitate dalle province, attribuite o delegate dai comuni, dalle unioni di comuni o dalla Regione;
- c) per "città metropolitana di Cagliari" l'ente territoriale istituito secondo il modello di area metropolitana ristretta, corrispondente alla circoscrizione territoriale risultante dall'aggregazione dei comuni individuati secondo i criteri di cui all'articolo 26 e seguenti;
- d) per "province soppresse", le province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio le cui leggi istitutive sono state abrogate dai referendum del 6 maggio 2012.
- e) per "commissari straordinari", i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province".
- f) per "associazioni di unioni di comuni" l'insieme di unioni che, anche in convenzione tra loro, svolgono le funzioni di area vasta.

Art. 3

Politiche regionali

- 1. La Regione indirizza le proprie politiche in favore della gestione associata delle funzioni e dei servizi, in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali e con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico.
- 2. La Regione attraverso gli atti generali e settoriali di programmazione:
- a) assicura benefici economico-finanziari, in via prioritaria a favore delle unioni di comuni, per le gestioni realizzate in forma associata;
- b) prevede azioni e specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, in favore dei territori che presentano indici di svantaggio socio-economico, come definiti al successivo articolo 22;
- c) incentiva la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 25.

TITOLO II

RIORDINO TERRITORIALE, UNIONI DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI UNIONI DI COMUNI

CAPO I

Ambiti territoriali



Ambiti territoriali

1.Gli ambiti territoriali ottimali e gli ambiti territoriali strategici costituiscono circoscrizioni sovracomunali adeguate per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unioni di comuni e alle associazioni di unioni di comuni.

Art. 5

Piano di riordino territoriale

- 1. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa dell'Assessore competente in materia di enti locali, adotta la proposta di Piano di riordino territoriale, che comprende tutti i comuni della Regione, con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. La proposta di Piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. La proposta di Piano di cui al comma 1, definisce gli ambiti territoriali ottimali e gli ambiti territoriali strategici tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti. Garantisce, altresì, il riordino dei distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.), al fine di assicurarne la coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali o con l'ambito territoriale strategico.
- 3. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale ottimale diverso, purché confinante con il proprio territorio.
- 4. Tale facoltà, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è esercitabile anche dai comuni non confinanti con l'ambito territoriale prescelto, purché essi risultino con questi confinanti in seguito alle scelte deliberate dagli altri comuni ai sensi del predetto comma 3.
- 5. Nello stesso termine di cui al comma 3, le unioni di comuni, con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci, possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale strategico diverso, purché siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 7.
- 6. Le richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere motivate con riguardo al contesto territorialeorganizzativo e socio-economico.
- 7. La Giunta regionale entro i successivi venti giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva il Piano di riordino territoriale.



8. Il Piano di riordino territoriale è rinnovato ogni tre anni con le procedure previste dal presente articolo; a tal fine la Giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

Art. 6

Ambito territoriale ottimale

1. Nell'ambito territoriale ottimale i comuni esercitano le funzioni in forma associata attraverso le unioni, costituite ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7

Ambito territoriale strategico

- 1. Nell'ambito territoriale strategico, i comuni svolgono le funzioni di area vasta di cui all'articolo 19, attraverso le associazioni di unioni di comuni.
- 2. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono svolte dalle associazioni di unioni di comuni a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma dell'articolo 43 dello Statuto speciale.
- 3. L'ambito territoriale strategico rispetta i seguenti parametri dimensionali:
- a) continuità di conformazione geografica e omogeneità dei caratteri storico-sociali ed economici del territorio;
- b) coerenza con le aggregazioni di comuni per la gestione di servizi e funzioni fondamentali (unioni di comuni, comunità montane, consorzi);
- c) popolazione residente non inferiore a 180.000 abitanti con riferimento ai dati dell'ultimo censimento Istat:
- d) diffusione territoriale delle relazioni e delle dotazioni economiche e sociali di cui alle unità territoriali definite Sistemi Locali del Lavoro (SLL), come individuate dall'Istat sulla base dei flussi di pendolarismo per motivi di lavoro;
- e) coerenza territoriale con gli ambiti territoriali ottimali di cui al Piano regionale gestione rifiuti.
- 4. L'ambito territoriale strategico costituisce riferimento anche per l'articolazione territoriale dei servizi regionali.

CAPO II

Unioni di comuni e Associazioni di unioni di comuni



Unioni di comuni

- 1. Le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare.
- 2. Le unioni sono costituite da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, e con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.
- 3. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle predette funzioni e servizi per sub-ambiti territoriali.
- 4. L'adesione ad una unione è obbligatoria per tutti i comuni della Sardegna. I comuni non appartenenti ad unioni di comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono obbligatoriamente, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale individuato con il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 5, unioni di comuni ovvero aderiscono a una unione di comuni già esistente.
- 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari.
- 6. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n.12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) assumono la denominazione di unioni di comuni. Esse esercitano le funzioni di cui al comma 2 e le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna e gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale e regionale. I predetti enti adeguano lo statuto e i regolamenti alle disposizioni della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
- 7. I comuni classificati montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n.1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) continuano a beneficiare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali.
- 8. Le unioni di comuni che al loro interno hanno uno o più comuni con sistemi di trasporto quali porti e aeroporti di interesse regionale e nazionale possono assumere la denominazione di unioni di comuni di area metropolitana per svolgere anche le funzioni di cui all'articolo 34 lettere a) e f).
- 9. I comuni facenti parte di unioni con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti, entro il termine previsto dal comma 4, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 dell'art. 5, costituiscono una nuova unione ovvero aderiscono ad unioni di comuni aventi i requisiti di cui al comma 2.



GIONE AUTONOMA DELLA SARD

Art. 9

Statuto

- 1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, in fase di prima istituzione, sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Lo statuto individua in particolare:
- a) la sede e la denominazione dell'ente;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti;
- c) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
- d) la procedura di approvazione dei regolamenti, nel rispetto dei principi della presente legge.
- 2. Lo statuto non può derogare ai limiti demografici minimi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
- 3. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dell'unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 10

Regolamenti

1. L'unione di comuni, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati.

Art. 11

Organi dell'Unione

- 1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e il consiglio di amministrazione.
- 2. Le cariche di cui al comma 1 sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. É formata dai sindaci dei comuni associati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2. I sindaci in caso di assenza, di impedimento temporaneo o per impossibilità a partecipare alle riunioni dell'assemblea possono delegare un assessore a rappresentarli.
- 3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dal consiglio di amministrazione, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea dei sindaci al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
- 2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al presidente o ai dirigenti dell'ente.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati. Il Presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vicepresidente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

- 1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.
- 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province soppresse ai sensi dell'articolo 38, comma 5, lettera a) e con il personale assegnato o trasferito dalle altre province e dai comuni facenti parte dell'unione.
- 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)) non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.
- 5. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni può nominare un direttore generale scelto tra i dirigenti presenti negli elenchi del personale di cui al comma 5 dell'articolo 38 e tra i dirigenti del Comparto Regione Enti Locali e i segretari comunali.
- 6. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.
- 7. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.
- 8. Le unioni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

Art.16

Associazioni di unioni

- 1. Le unioni di cui all'articolo 8 costituiscono associazioni di unioni di comuni, anche mediante la stipula di apposita convenzione, per l'esercizio coordinato delle funzioni di area vasta attribuite o delegate con legge regionale, comprese quelle già svolte dalle province.
- 2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le modalità di organizzazione e di gestione.
- 3. La rappresentanza degli enti partecipanti all'associazione di cui al comma 1 è assicurata dalla Conferenza dei presidenti delle unioni di comuni che svolge funzioni di indirizzo e controllo.
- 4. La Conferenza dei presidenti delle unioni elegge al suo interno il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'associazione.
- 5. Nelle ipotesi di recesso l'unione recedente, fermo restando l'obbligo di costituirsi in associazione con altre unioni, resta comunque vincolata per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dall'associazione di unioni originaria.



6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale degli enti convenzionati, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'associazione a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 17

Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione

- 1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane, le funzioni fondamentali di cui alla normativa statale in materia, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti. Tale limite demografico non si applica nelle unioni che comprendono uno o più comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ai compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici.
- 3. I comuni di cui al comma 1 non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
- 4. Trascorsi i termini di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di enti locali assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 46.
- 5. Ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 46, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

Art. 18

Funzioni delegate all'unione

1. Oltre alle funzioni di cui all'articolo 17, l'unione svolge le funzioni ad essa delegate dai comuni che ne fanno parte, ivi compresa la funzione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo). Le



unioni di cui all'articolo 8, comma 6 e le unioni che comprendono al loro interno comuni montani, svolgono altresì la funzione di valorizzazione delle zone montane.

- 2. Le seguenti attività possono essere svolte, previo accordo, dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
- a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

Art. 19

Esercizio delle funzioni da parte delle associazioni di unioni di comuni

- 1. Le seguenti funzioni di area vasta, per la loro rilevanza socio-economica, sono riconducibili all'ambito territoriale strategico e sono obbligatoriamente svolte, secondo la competenza territoriale, dalle associazioni di unioni di comuni:
- a) pianificazione territoriale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per quanto di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto e autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade extraurbane e regolamentazione della circolazione stradale ad essa inerente;
- c) programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) gestione dell'edilizia scolastica;
- e) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.
- 2. Le associazioni di unioni di comuni di cui all'articolo 16, comma 1, svolgono altresì, le seguenti funzioni:
- a) cura dello sviluppo strategico del territorio;
- b) le funzioni non fondamentali già esercitate dalle province.
- 3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche da una singola unione qualora raggiunga i parametri dimensionali di cui all'articolo 7, comma 3. Le medesime funzioni non possono essere svolte dai singoli comuni.



4. Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalle province.

Art. 20

Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni

- 1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, attraverso i trasferimenti delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua la misura percentuale dei trasferimenti da destinare alle unioni di comuni e loro associazioni, nonché alla città metropolitana di Cagliari, a valere sulle risorse del fondo unico.
- 3. I criteri per la ripartizione delle risorse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, avuto riguardo alle situazioni di maggiore svantaggio economico sociale dei territori interessati e tenuto conto di indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi, verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte.

Art. 21

Finanziamenti per spese di investimento in forma associata

- 1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.
- 2. A valere su tale fondo sono finanziate:
- a) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o infrastrutture esistenti;
- b) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata;
- c) le opere di interesse sovracomunale;
- 3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.
- 4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17



gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali)

CAPO III

Politiche per i territori svantaggiati

Art. 22

Indici di svantaggio socio-economico

- 1. Ai fini del presente Capo è individuato un parametro unitario di disagio da definirsi in relazione ai seguenti elementi:
- a) svantaggio ambientale;
- b) reddito medio imponibile;
- c) spopolamento nell'ultimo ventennio desunto dai censimenti della popolazione;
- d) indice di vecchiaia della popolazione;
- e) occupati in agricoltura sulla popolazione totale;
- f) occupati in altre attività sulla popolazione totale;
- g) incidenza della superficie agricola;
- h) densità abitativa;
- i) prevalenza del territorio montano;
- I) indice di accesso ai servizi;
- m) svantaggio derivante dall'insularità
- n) minore gettito per tributi locali.
- 2. La definizione del parametro unitario di disagio di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei dati elaborati dal servizio statistico regionale.
- 3. Sulla base del parametro unitario sopra indicato, la Giunta regionale definisce apposita graduatoria, da aggiornare con cadenza triennale, attraverso la ponderazione di uno o più criteri fra quelli di cui al comma 1.

Art. 23

Trasporti pubblici

1. La Regione, data la particolare rilevanza delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, garantisce alle unioni di comuni l'espletamento dei servizi minimi di trasporto



pubblico locale ed a tal fine provvede all'adeguamento degli strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 21.

2. Le unioni di comuni incentivano la mobilità interna organizzando i servizi di trasporto in favore di tutti i comuni dell'unione. I servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

Art. 24

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni del territorio

- 1. Le unioni di comuni al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti e contributi.

Art. 25

Servizi di prossimità

- 1. Per servizi di prossimità, si intendono i servizi relativi a funzioni di interesse pubblico erogati da soggetti pubblici privati che risultino essenziali per la buona qualità della vita delle comunità locali, tra i quali, in particolare, si ricomprendono, i servizi alla persona, il servizio farmaceutico, postale, bancario, distribuzione degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale.
- 2. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate alla attivazione o implementazione di servizi di prossimità di cui al comma 1, tenuto conto degli indici di cui all'articolo 22.

TITOLO III

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PROVINCE

CAPO I

Norme per l'istituzione della città metropolitana di Cagliari



Istituzione della città metropolitana di Cagliari

- 1. È istituita la città metropolitana di Cagliari, secondo il modello dell'area metropolitana ristretta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
- 2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:
- a) i comuni contermini alla città di Cagliari;
- b) i comuni facenti parte del "Forum permanente dei sindaci dell'area vasta di Cagliari", costituito con Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2005, se non compresi nella precedente lettera a);
- c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Cagliari rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, secondo i dati Istat che misurano la mobilità e le matrici di origine e destinazione.
- 3. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana dell'area vasta di Cagliari.

Art. 27

Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari

- 1. Entro venti giorni dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 26, comma 3, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla medesima, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 2. L'iniziativa di cui al comma 1 non è ammessa qualora il distacco di un comune interrompa la continuità territoriale nell'ambito della città metropolitana.
- 3. Le deliberazioni dei consigli comunali sono trasmesse all'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.



Avvio della città metropolitana di Cagliari

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con deliberazione l'elenco definitivo dei comuni che costituiscono la citta metropolitana di Cagliari. In assenza della deliberazione della Giunta regionale, la città metropolitana è costituita dai comuni compresi nell'elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 3, esclusi i comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco dalla medesima ai sensi dell'articolo 27.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali approvano l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e si insedia l'assemblea metropolitana, costituita ai sensi dell'art. 32, comma 1.
- 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari con riguardo all'area territoriale ristretta di propria competenza e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni di cui all'articolo 34.
- 4. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, come previsto dall'articolo 35.
- 5. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite.

Art. 29

Statuto della città metropolitana

- 1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.
- 2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.
- 3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

Art. 30

Organi della città metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, l'assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione.

Art. 31

Sindaco metropolitano

- 1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede l'assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
- 2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.
- 2. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione all'assemblea metropolitana. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
- 3. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
- 4. L'incarico di sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito.

Art. 32

Assemblea metropolitana

1. L'assemblea metropolitana è l'organo di indirizzo e controllo ed è composto dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta dei componenti dell'assemblea metropolitana con il sistema elettorale che sarà determinato



con legge regionale. Approva le modifiche statutarie, i regolamenti, i piani e i programmi e i bilanci dell'ente; approva ogni altro atto ad essa sottoposto dal sindaco metropolitano e dal consiglio di amministrazione; esercita le altre funzioni attribuitele dallo statuto.

- 2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea metropolitana.
- 3. L'assemblea metropolitana dura in carica cinque anni.
- 4. L'incarico di componente dell'assemblea metropolitana è esercitato a titolo gratuito.

Art. 33

Consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea metropolitana al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il sindaco metropolitano ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
- 2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al sindaco metropolitano o ai dirigenti dell'ente.
- 3. L'incarico di componente del consiglio di amministrazione è esercitato a titolo gratuito.

Art. 34

Funzioni della città metropolitana

- 1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali della provincia di Cagliari, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle che saranno attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.
- 2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni:
- a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;
- b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni dovranno coordinarsi, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
- c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;
- h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Art. 35

Successione e subentro

- 1. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 28, comma 1, il commissario della provincia di Cagliari trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:
- a) l'elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
- c) la situazione di bilancio aggiornata;
- d) l'elenco dei procedimenti in corso;
- e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.
- 2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 28, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si provvede ad assegnare alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:
- a) i beni mobili ed immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite alla città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;



- c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.
- 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n.56.
- 4. In fase di prima applicazione della presente legge, successivamente al decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenenti alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.
- 5. All'atto dell'attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolitana, le province interessate, provvedono alla soppressione dei corrispondenti posti in organico.
- 6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
- 7. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.
- 8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

CAPO II

Riordino, organi e funzioni delle province

Art. 36

Riordino circoscrizioni provinciali

- 1. Le province della Regione sono disciplinate dalla presente legge.
- 2. Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
- 3. Le circoscrizioni territoriali delle province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo



assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 9 aprile 1999.

- 4. Nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Bosa, Flussio, Genoni, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il comune di Montresta sono aggregati alla provincia di Oristano ed i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo sono aggregati alla provincia del Sud Sardegna.
- 5. La circoscrizione territoriale della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari e fatte salve le scelte di aggregazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 37.
- 6. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province secondo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5. Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 37

Aggregazione ad altra provincia

- 1. I comuni che in base allo schema di cui al comma 6 dell'articolo 36, mutano provincia di appartenenza rispetto all'assetto già previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.) come da ultimo modificato dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali.), entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del medesimo schema possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio.
- 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere esercitata l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, anche dai comuni non confinanti con la provincia prescelta, purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 1.
- 3. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nei successivi venti giorni, predispone il disegno di legge con lo schema definitivo delle circoscrizioni delle province e lo trasmette al Consiglio regionale, che lo approva entro i successivi sessanta giorni.
- 4. Trascorso il termine di cui ai commi 1 e 2, qualora nessun comune abbia esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, si intende confermata per ciascuno di essi l'adesione alla provincia di



appartenenza, secondo la delimitazione riportata nello schema di assetto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 36, comma 6.

Art. 38

Norme sulle province soppresse

- 1. La Giunta regionale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, stabilisce gli indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo al trasferimenti dei beni, del personale e dei procedimenti in corso. Gli atti di straordinaria amministrazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. I commissari straordinari delle province soppresse nei venti giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, aggiornano e trasmettono all'Assessore competente in materia di enti locali, per ciascun ente amministrato:
- a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) la situazione di bilancio;
- c) l'elenco dei procedimenti in corso;
- d) l'elenco di tutto il personale distinto per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne il profilo professionale e la posizione giuridica;
- e) l'elenco degli organismi partecipati.
- 3. La Regione nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'assegnazione dei beni mobili ed immobili delle province soppresse alle unioni di comuni nel cui territorio sono ubicati i beni da trasferire.
- 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le unioni, tra quelle destinatarie dei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, cui è affidata la conclusione dei procedimenti in corso di cui al comma 2, lettera c).
- 5. Con lo stesso decreto di cui al comma 3, si provvede all'assegnazione del personale in ruolo, alle seguenti sedi di destinazione:
- a) prioritariamente alle unioni di comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;
- b) in subordine ai comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;



- c) in ulteriore subordine ai restanti comuni della Sardegna.
- 6. L'assegnazione del personale di cui al comma 5 è disposta in base al fabbisogno degli enti di destinazione nel rispetto della graduatoria elaborata secondo criteri di preferenza quali la residenza, dimora del nucleo familiare, altre esigenze personali rilevanti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che non dovesse trovare collocazione ai sensi della presente disposizione è assegnato d'ufficio.
- 7. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 8. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono trasferite dalla Regione agli enti destinatari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
- 9. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 5, si provvede all'assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.
- 10. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere avviate le procedure di dismissione delle partecipazioni delle Province soppresse negli organismi societari e di diritto pubblico.
- 11. I commissari straordinari, nei venti giorni successivi all'emanazione del decreto presidenziale di cui ai commi 3 e seguenti, adottano gli atti conseguenti alla sua attuazione e cessano in ogni caso dalla carica il trentesimo giorno successivo al medesimo decreto di cui ai commi 3 e seguenti. Fino a tale data, i commissari straordinari garantiscono il proseguimento dell'esercizio di tutte le funzioni e dell'erogazione dei servizi di competenza.
- 12. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale.
- 13. In fase di prima applicazione della presente legge, le strade provinciali e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado non rientrano nelle fattispecie di assegnazione di cui al comma 3 e rimangono di competenza delle province di cui all'art.36, comma 2, nonché della città metropolitana, limitatamente al suo territorio.

Funzioni

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.



2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva la legge di riordino delle funzioni non fondamentali svolte dalle autonomie locali e stabilisce i criteri per l'assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle stesse funzioni.

Art. 40

Organi della provincia

1. Sono organi della provincia il presidente della provincia e il consiglio provinciale.

Art. 41

Presidente

- 1. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Indice le elezioni del consiglio provinciale e del presidente.
- 2. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
- 3. Il presidente dura in carica quattro anni.
- 4. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
- 5. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente scelto fra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
- 6. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
- 7. Per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64 della legge 7 aprile 2014, n.56.
- 8. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 43.
- 9. L'incarico di presidente della provincia è esercitato a titolo gratuito.

Art. 42

Consiglio provinciale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva lo statuto e i bilanci dell'ente con i voti che rappresentano la maggioranza dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
- 2. Il consiglio approva i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
- 3. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale
- 4. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti e dura in carica due anni.
- 5. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali uscenti. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
- 6. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 78 della legge 7 aprile 2014, n.56.
- 7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 43. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
- 8. Ciascun elettore esprime un solo voto, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 43, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 43.
- 9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello di scadenza del mandato degli organi provinciali. Entro lo stesso termine sono indette le elezioni del presidente e del consiglio provinciale di Nuoro e Sud Sardegna.
- 10. L'incarico di consigliere provinciale è esercitato a titolo gratuito.

Art. 43

Voto ponderato

1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce:



- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 15.000.
- 2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province è determinato secondo le seguenti modalità:
- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia,
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima provincia ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra di 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina, infine, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

Società in house delle province soppresse



- 1. Le società in house delle province soppresse sono poste in liquidazione entro il termine di cui all'articolo 38, comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le predette società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.
- 2. La Regione promuove la ricollocazione del personale delle società di cui al comma 1, presso le società in house del sistema degli enti locali, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 4.
- 3. Per la ricollocazione del personale delle società di cui al comma 1, le gestioni commissariali delle province soppresse e le società in house o comunque controllate del sistema degli enti locali, entro il termine di cui all'articolo 38, comma 2, possono concludere accordi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzati al trasferimento dei dipendenti, presso le medesime società in conformità a quanto disposto dall'articolo1, commi 563, 564, 565, 566, 567, 567-bis 568, 568-bis, 568-ter e 569 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).
- 4. Il trasferimento del personale non può avvenire tra le società di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI CONTROLLI. ISTITUZIONE E FUSIONE DI COMUNI E DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Art. 45

Abolizione controllo eventuale

1. E' abolito il controllo eventuale di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2002)).

Art. 46

Potere sostitutivo

1. Nel rispetto dei principi di autonomia e di leale collaborazione promossi dalla presente legge, nonché a salvaguardia degli interessi unitari della Regione, in caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori ai sensi della presente legge,



l'Assessore competente in materia di enti locali, avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente medesimo un termine per l'adempimento non inferiore a quindici giorni. Per gravi e motivate ragioni di urgenza può essere previsto un termine inferiore.

- 2. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Assessore competente in materia di enti locali adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, individuato tra i funzionari e i dirigenti in servizio del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.) introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.). Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
- 3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia stato nominato.
- 4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.
- 5. La procedura prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti locali. La procedura è posta in capo all'Assessore competente in materia di enti locali.
- 6. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune soggetto a commissariamento, avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore ad una mensilità.
- 7. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Art. 47

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali

- 1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;



- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.
- 3. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Organo di revisione economico-finanziario

- 1. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno individuato tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, con funzioni di presidente, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore individuato tra le categorie di cui al comma 1.
- 3. Le funzioni dell'organo di revisione delle unioni di comuni sono svolte da un unico revisore.
- 4. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
- 5. L'attività di revisione economico-finanziaria può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
- a) per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti da un unico revisore;
- b) per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori.
- 6. I revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.", nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta



regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, il soggetto abilitato all'estrazione, nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Art. 49

Pubblicazione deliberazioni

- 1. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione nell'albo pretorio on line dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione con le modalità di cui al comma 1.
- 3. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari, anche in via telematica, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 50

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 recante "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni" è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

- 1. Salvo i casi di fusione o incorporazione di comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
- 2. L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale".

Art. 51

Fusioni di comuni

- 1. Per le fusioni di comuni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
- n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Al fine di favorire la fusione dei comuni, la Regione eroga contributi aggiuntivi a quelli statali, per dieci anni consecutivi decorrenti dalla fusione stessa, commisurati alla quota dei trasferimenti del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2.

Art. 52

Personale delle cessate comunità montane

1. Al personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha trovato collocazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5, 6, 7 e 8.

Art. 53

Consorzi

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale.

TITOLO V

NORME FINALI E ABROGAZIONI

CAPO I

Norme finali e abrogazioni

Art. 54

Organi elettivi provinciali in scadenza nel 2015

1. A decorrere dal 15 giugno 2015 il presidente della provincia in carica, ovvero il commissario, qualora la provincia sia commissariata, assume le funzioni del consiglio provinciale e della giunta provinciale, nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali di cui all'articolo 163, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli atti urgenti e indifferibili. Il presidente, ovvero il commissario, cessa dalla carica con l'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dell'articolo 41 e seguenti.

Art. 55

Norma di rinvio



1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Monitoraggio sullo stato di attuazione

- 1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:
- a) alla gestione associata delle funzioni di cui al Capo II del Titolo II;
- b) all'istituzione della città metropolitana di Cagliari e al riordino delle circoscrizioni provinciali;
- c) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore dei comuni e delle unioni di comuni disposti dalla Regione per la gestione delle funzioni loro conferite;
- d) al personale trasferito e ai procedimenti di trasferimento in corso ai sensi della presente legge;
- e) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 46;
- f) alle iniziative legislative adottate o da adottare ai sensi della presente legge.
- 2. La Giunta regionale, in esito alla relazione di cui al comma 1, con apposita deliberazione, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, adotta le azioni conseguenti.

Art. 57

Abrogazioni

- 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 3, gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
- b) la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali);
- c) la legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
- d) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (Riduzione dei controlli sugli atti degli Enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
- f) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999));
- g) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione));
- h) la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni);
- i) la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane));
- j) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- k) l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 8 ((Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale);
- l) l'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
- m) il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007));
- n) il comma 32 dell'articolo 1 e il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008,
 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione(Legge finanziaria 2008));
- il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali);
- p) la legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni));
- q) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1 e i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie);



- r) il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012));
- s) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4);
- t) il comma 30 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014)).

Modificazioni di norme

- 1. Nell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel comma 1 sono soppresse le parole "le province" e le parole "e le Comunità montane";
- b) nel comma 2, lettera a) sono soppresse le parole "delle Province, delle Comunità montane e";
- c) nel comma 2, lettera d) secondo periodo, sono soppresse le parole "in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale".

Art. 59

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 60

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.